

RISOLUZIONE N. /E

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze

- Dipartimento delle Finanze
- Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato
 - Ispettorato Generale del Bilancio
 - Ispettorato Generale di Finanza

All'Agenzia delle entrate-Riscossione

All'Associazione Bancaria Italiana

Al Consorzio Customer to Business Interaction

All'Associazione Prestatori di Servizi di Pagamento

A Poste Italiane S.p.A.

A So.Ge.I. S.p.A.

OGGETTO: Istituzione del codice tributo per l'utilizzo, tramite modello F24, dei crediti d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51

L'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, prevede che alle imprese esercenti attività agricola e della pesca è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022.

Lo stesso articolo 18 prevede che il credito d'imposta, entro la data del 31 dicembre 2022, sia utilizzato in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24, oppure ceduto solo per intero a terzi, secondo le modalità ivi indicate.

Tanto premesso, per consentire l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui trattasi, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, è istituito il seguente codice tributo:

- **“6965” denominato “credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca (primo trimestre 2022) – art. 18 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17”.**

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “*Erario*”, nella colonna “*importi a credito compensati*”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell'agevolazione, nella colonna “*importi a debito versati*”. Nel campo “*anno di riferimento*” è indicato l'anno di sostenimento della spesa, nel formato “AAAA”.

IL DIRETTORE CENTRALE

Federico Monaco

Firmato digitalmente